

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 22.2.2017 il Sig. _____, produceva vari documenti e, per i motivi dettagliatamente indicati, concludeva chiedendo la restituzione delle trattenute effettuate dal Comune.
- b. Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di _____ che, prodotti i documenti indicati, concludeva per il rigetto della domanda.
- c. Alla prima udienza dell'11.5.2017, prevista per la comparizione delle parti, assenti le parti personalmente, su conforme richiesta, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 6.3.2018.
- d. All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti che si riportavano ai propri scritti, il Giudice si ritirava per deliberare e successivamente, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo, depositato telematicamente, e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda è fondata e deve essere accolta.

Non si discute della domanda subordinata atteso che il Comune ne ha ammesso la fondatezza dichiarando di avere effettuato la trattenuta "*per mero errore materiale*" per cui avrebbe provveduto "*alla restituzione di tale somma*".

1a. Il ricorrente, dipendente del Comune di _____ con qualifica di assistente di polizia municipale, il data 19.2.2016 presentava certificato di malattia con prognosi fino al 4.3.2016.

In data 29.2.2016, ad ore 11.25, era assente alla visita fiscale e riceveva invito a presentarsi il giorno dopo a visita di controllo.

In data 1.3.2016, previa visita di controllo, veniva confermata la malattia fino al 4.3.2016.



In data 13.4.2016, in risposta a richiesta di giustificazioni, comunicava che il 29.2.2016 ad ore 11.15, ovvero quando era stato trovato assente alla visita di controllo, aveva avuto telefonicamente notizia dal Poliambulatorio di Fisioterapia e Radiologia della intervenuta rinuncia di un paziente e della possibilità di iniziare immediatamente, ad ore 11.30, la terapia per la sua patologia e precisava *"mi sono dovuto pertanto recare "di corsa" presso il suindicato ambulatorio dove mi sono sottoposto alla terapia (come risulta dalla allegata attestazione) e non ho avuto quindi la prontezza di avvertire immediatamente l'ufficio"*. Aggiungeva ulteriori precisazioni effettuando una missiva di giustificazioni assolutamente garbata, completa e convincente.

1b. Il Comune ha trattenuto gli assegni dal 21.2 al 4.3.2016 ai sensi dell'art. 21 del CCNL e dell'art. 5 comma 14 della L. 638/83 ritenendo non idonee le giustificazioni, per non avere il ricorrente provveduto ad informare preventivamente il Comando.

La attestazione relativa all'effettuazione della necessaria terapia risulta inoltrata immediatamente, in data 1.3.2016, al Comune e non viene in alcun modo contestata nel merito dallo stesso, così come non vi è dubbio della sussistenza della malattia, confermata dalla visita di controllo dell'1.3.2016.

Inoltre, come pacifico, nei giorni successivi la date e gli orari della terapia sono stati comunicati preventivamente.

E' evidente, e non viene contestato nemmeno dal Comune, che l'assenza del ricorrente era giustificata. Si tratta di valutare se la mancata comunicazione preventiva, anche solo telefonica, costituisca una violazione tale da legittimare le intervenute trattenute.

1c. Sembra a questo Giudice che nessun rimprovero possa essere mosso al ricorrente e che la sua condotta possa ritenersi esente da qualunque colpa per negligenza, o sia ampiamente giustificata sotto diversi profili, sia dal punto di vista sostanziale che formale ed anche tenendo conto dell'interesse della Amministrazione a non effettuare una visita di controllo inutile (per assenza dell'interessato, quali che siano i motivi, anche leciti, dell'assenza).

L'art. 21, n. 13 del CCNL 1995 prescrive *"Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,*



prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione". E la circolare del settore personale del Comune di n. 201538/2011 dispone in conformità.

Ma ciò può e deve avvenire quando la visita sia programmata, non quando l'emergenza si verifichi all'improvviso e l'impegno sia immediato.

Intanto, in linea generale, va evidenziato come esista notoriamente, nei fatti e nella coscienza generale, una situazione di inferiorità e quasi sudditanza psicologica del paziente malato nei confronti del medico e della struttura sanitaria in generale, oggettivamente tirannica quanto a modi e regole.

E' comprensibile pertanto che in tale situazione, in aggiunta al pochissimo tempo concessogli per recarsi ad effettuare la cura, il ricorrente si sia talmente agitato e sia andato davvero così di corsa dal dimenticare qualunque altra cosa, in particolare di dovere effettuare una telefonata preventiva all'ufficio matricola.

Inoltre, come da prevalente e numerosa giurisprudenza di merito, in parte citata anche dal ricorrente, alla quale si rinvia, è pacifico come non sia sanzionabile con la perdita dell'indennità di malattia l'assenza del dipendente alla visita di controllo effettuata nelle c.d. fasce di reperibilità allorquando tale assenza sia stata determinata non dall'intenzione di sottrarsi al controllo ma dalla presenza di un giustificato motivo che, nella fattispecie, certamente sussiste.

Infine la condotta del ricorrente, oltre che non riprovevole, non è stata nemmeno dannosa per la P.A., in quanto, anche ove avesse preavvertito telefonicamente immediatamente, alle ore 11.20, ovvero immediatamente dopo la chiamata per la terapia, non avrebbe potuto evitare la visita di controllo già programmata ed avvenuta dopo pochi minuti ad ore 11.25.

2. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente



pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:

- dichiara l'illegittimità della trattenuta economica effettuata dal resistente Comune di _____ nei confronti del ricorrente _____, in relazione ai giorni dal 21.2 al 4.3.2016 per un importo di € 621,45;
- condanna il resistente alla restituzione al ricorrente della suddetta somma, illegittimamente trattenuta, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre € 21,50 per C.U., il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA e distrae in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Bologna, il 6.3.2018.

**Il Giudice
Emma Cosentino**



